

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1086/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1967

che fissa, per ciascuno degli Stati membri, la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo e della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 789/67/CEE del Consiglio, in data 31 ottobre 1967, relativo all'instaurazione di un regime degli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zucchero ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 789/67/CEE la Commissione fissa, per lo zucchero bianco la differenza fra il prezzo d'entrata in ciascuno degli Stati membri da una parte e il prezzo del mercato mondiale dall'altra; che il regolamento n. 885/67/CEE ⁽²⁾ ha definito le regole da applicare per la determinazione di tale differenza; che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il prezzo del mercato mondiale da prendersi in considerazione per il calcolo della differenza di cui trattasi è uguale alla media aritmetica delle prime cinque quotazioni

disponibili alla Borsa di Parigi, per lo zucchero bianco, nei 15 giorni precedenti ciascuna determinazione;

Considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 885/67/CEE, la Commissione determina la differenza prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 789/67/CEE il 1° ed il 16 di ogni mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 789/67/CEE è fissato nella tabella in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 265 del 31. 10. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 285 del 23. 11. 1967, pag. 6.

ALLEGATO

**Importo delle differenze per chilogrammo di zucchero bianco applicabile
per il periodo 1° gennaio 1968 — 15 gennaio 1968**

Stati membri	Unità di conto
Germania (R.f.)	0,1639
Francia	0,1577
Italia	0,2101
Paesi Bassi	0,1606
U.E.B.L.	0,1642